



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Fruibilità del regime forfettario in caso di esercizio di attività agricole***

di Luigi Scappini

OneDay Master

## Dichiarazione dei redditi in agricoltura

Scopri di più

L'approssimarsi di fine anno rappresenta l'occasione per procedere nella **valutazione** delle **scelte fatte** e delle possibili **alternative** che offre la normativa fiscale.

L'**obiettivo** di massima è quello di riuscire a individuare la miglior “combinazione” per **ridurre** il più possibile il **carico fiscale** andando, ove possibile, ad azionare le norme “agevolative” previste dal Legislatore, tra cui vi è il c.d. **regime forfettario** di cui alla L. 190/2014.

Come noto, a norma dell'[\*\*articolo 1, comma 57, lettera a\), L. 190/2014\*\*](#), **non possono accedere** al regime forfettario le **persone fisiche** che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini **Iva** o di **regimi forfetari di determinazione del reddito**.

Ne deriva che, come affermato dall’Agenzia delle entrate con la [\*\*circolare n. 10/E/2016\*\*](#), **non possono accedere** al regime forfettario le **attività agricole** che fruiscono dei regimi Iva disciplinati dagli [\*\*articoli 34 e 34-bis\*\*](#), D.P.R. 633/1972.

Sempre l’Agenzia delle entrate, con la [\*\*circolare n. 9/E/2019\*\*](#), ha precisato che l'**esercizio** di un'**attività esclusa** dal **regime forfetario**, in quanto soggetta a un regime speciale Iva (o perché produttiva di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo determinato in modo forfettario), **comporta l’impossibilità** di applicare il regime agevolato per **tutte** le **attività svolte** dal contribuente.

**Tuttavia**, l’Agenzia delle entrate, sempre con la richiamata [\*\*circolare n. 10/E/2016\*\*](#), ha evidenziato che “i **produttori agricoli**, che rispettano i limiti previsti all’articolo 32 del TUIR, sono **titolari di reddito fondiario** e, pertanto, **non esercitando l’attività d’impresa, possono applicare il regime forfettario** per le **altre attività** che intendono svolgere (cfr. circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.2.”).

Ne deriva che l’imprenditore agricolo il quale, a latere dell’attività agricola, svolge un’ulteriore attività, potrà, per quest’ultima, optare, nel rispetto dei requisiti richiesti, per l’applicazione del



regime previsto dalla L. 190/2014.

A bene vedere, **rientrare** in un **determinato regime speciale** ai fini Iva o in un regime di determinazione del reddito in maniera forfettaria, **non preclude a priori** la possibilità per detta attività di ipotizzare l’applicazione del regime forfettario.

Il caso più evidente è quello dell’**agriturismo**, nonché dell’**enoturismo** e da ultimo dell’**oleoturismo**, tutte attività connesse a quelle agricole che, tuttavia, sono produttive di redditi di impresa.

Per tutte queste attività, infatti, nel caso di esercizio attraverso una ditta individuale o una società di persone, ai fini fiscali, si applica, per natura, il regime previsto dall’[\*\*articolo 5, L. 413/1991\*\*](#), ai sensi del quale vige un regime forfettizzato sia per quanto riguarda l’imposizione diretta sia per l’indiretta.

In particolare, ai fini **Irpef**, è prevista la determinazione dell’imponibile in misura applicando all’ammontare dei **ricavi** conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il **coefficiente di redditività** del **25%**.

Parimenti, ai fini **Iva**, la norma stabilisce che l’imposta si determina **riducendo** l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al **50%** del suo **ammontare**, a titolo di **detrazione** forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Ne deriva che, in prima battuta, **non sembrerebbe possibile** poter azionare per tali attività il regime forfettario previsto dalla L. 190/2014.

**Al contrario**, la previsione di un regime speciale Iva (o di determinazione forfettaria del reddito) per una determinata attività non preclude l’accesso al regime forfettario se il contribuente sceglie di applicare l’Iva nei modi ordinari, a condizione che la scelta sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfettario.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle entrate con la richiamata [\*\*circolare n. 9/E/2019\*\*](#), portando proprio ad esempio l’attività di agriturismo che “*può essere attratta al regime forfettario qualora il contribuente opti per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (cfr. circolare 7/E del 2008, paragrafo 2.2)*”.

**Sintetizzando**, i possibili intrecci che possono emergere tra attività agricole e attività che possono essere attratte nel regime forfettario sono:

- attività agricola svolta **nei limiti** dell’[\*\*articolo 32 Tuir\*\*](#), in regime speciale Iva: **è possibile** avviare ulteriori attività accedendo al **regime forfettario**;
- attività agricola svolta **nei limiti** dell’[\*\*articolo 32 Tuir\*\*](#), in regime ordinario Iva: anche in questo caso **è possibile** avviare ulteriori attività accedendo al **regime forfettario**;
- attività agricola svolta **oltre i limiti** dell’[\*\*articolo 32 Tuir\*\*](#), in regime speciale Iva: **non**



ritiene possibile accedere al **regime forfettario** per eventuali ulteriori attività esercitate;

- attività agricola svolta **oltre i limiti** dell'[articolo 32 Tuir](#), in regime ordinario Iva: **sarà possibile**, per le ulteriori attività esercitate, applicare il **regime forfettario** nel rispetto del concetto di “unicità” con le attività *extra* reddito agrario.